



ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di CAMPOBASSO

VIA GARIBALDI, 48 - 86100 CAMPOBASSO - TEL. 0874.481467 - FAX 0874.62220

E-MAIL: ordine.campobasso@ingpec.eu ; ordine.ingegneri.cb@virgilio.it

oooooooooooooooooooooooooooo

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DI TERNE DI COLLAUDATORI

(AI SENSI ART. 67 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380)

**Approvato definitivamente nella seduta del Consiglio dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Campobasso del 12/06/2015**

1. Riferimenti normativi - Compiti del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri

Il presente regolamento interno dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso norma i criteri di designazione delle terne di nominativi di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge 05/11/1971 n.1086, confermato dall'art 67 comma 4 del Decreto del Presidente della repubblica del 6 giugno 2001 n° 380

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” che recita testualmente: “Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, ... omissis... all'Ordine Provinciale degli Ingegneri ... omissis..., la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore”.

Entro un mese dalla data di approvazione di questo regolamento, nei casi previsti dall'attuale legislazione vigente, i nominativi dei collaudatori verranno estrapolati da appositi elenchi di ingegneri collaudatori istituiti con le modalità di cui al successivo punto 2, con l'intento di assicurare il più possibile una giusta rotazione degli incarichi tra i colleghi inclusi in detti elenchi.

In riferimento all'art. 4 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione del “Testo aggiornato delle Norme Tecniche per le costruzioni” di cui alla Legge 5 novembre 1972 n° 1086, alla Legge 2 febbraio 1974 n° 64, Decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 n° 380, alla Legge 27 luglio 2004 n° 186 ed alle Norme Tecniche delle Costruzioni 2008 (D.M. 14 febbraio 2008) esistono: COSTRUZIONI DI CALCESTRUZZO, COSTRUZIONI DI ACCIAIO, COSTRUZIONI COMPOSTE DI ACCIAIO-CALCESTRUZZO, COSTRUZIONI DI LEGNO, COSTRUZIONI DI MURATURA e COSTRUZIONI DI ALTRI MATERIALI.

2. Formazione degli elenchi degli ingegneri collaudatori

Considerata la complessità delle costruzioni previste dalla Norma vigente, si rende necessaria la formazione di diversi elenchi di ingegneri collaudatori, al fine di garantire una maggiore specificità nell'espletamento dell'incarico di collaudo. Pertanto sono determinati 4 diversi elenchi denominati nel seguente modo :

- elenco collaudatori costruzioni di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso;
- elenco collaudatori costruzioni di acciaio;
- elenco collaudatori costruzioni di muratura;
- elenco collaudatori costruzioni di altri materiali;

La nomina delle Terne dei Collaudatori di cui alla Legge 1086/71 ed al D.P.R. 380/01 sarà effettuata direttamente dal Consiglio dell'Ordine sulla base degli elenchi degli Ingegneri Collaudatori che si andranno a costituire.

Per l'inserimento in ciascun elenco degli ingegneri collaudatori che potranno essere designati nelle terne è condizione indispensabile:

- l'aver maturato 10 (dieci) anni di iscrizione all'Albo degli Ingegneri ed aver presentato apposita domanda al Presidente dell'Ordine;
- il non essere stato oggetto di provvedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina dell'Ordine (Istituito ai sensi dell'art.8 comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 secondo i dettami del Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri approvato dal C.N.I. in data 23/11/2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.22 del 30/11/2012 del Ministero della Giustizia);
- il non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dagli artt. 38 e 39 del Decreto n.163/2006 e ss.mm.ii.

La domanda di inserimento negli elenchi degli ingegneri collaudatori deve essere corredata dal curriculum professionale inerente la progettazione e direzione dei lavori di opere strutturali, compresi gli aspetti geotecnici e fondazionali, suddivisa per ciascun elenco in cui l'ingegnere collaudatore intende essere inserito.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, provvede, in occasione delle cicliche sedute consiliari ed in base alle domande che di volta in volta perverranno a deliberare l'inserimento negli elenchi richiesti.

Chi per sopraggiunti motivi non fosse più disponibile ad effettuare collaudi dovrà fare domanda di cancellazione dall'albo dei collaudatori indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine. Saranno sospesi dalla possibilità di essere segnalati, anche se continueranno ad apparire nell'elenco dei collaudatori, gli ingegneri che:

- non risultano in regola con il pagamento annuale della/e quota/e di iscrizione o abbiano pendenze economiche di qualunque genere con l'Ordine e ciò avverrà sino alla data di regolarizzazione della loro posizione di morosità;

saranno altresì sospesi dalla possibilità di essere segnalati per una durata pari ad anni due, anche se continueranno ad apparire nell'elenco dei collaudatori, gli ingegneri che:

- non rispetteranno gli obblighi di cui al successivo punto 3.

L'elenco degli ingegneri segnalabili sarà quindi costituito, di volta in volta, da tutto l'elenco dei collaudatori depurato degli ingegneri eventualmente sospesi dalle segnalazioni in terne.

Nel caso di costruzione di tipo misto, ad esempio calcestruzzo armato e legno, o muratura e legno, o calcestruzzo armato e muratura, ecc. il sub-elenco da cui saranno scelte le terne è quello della tipologia strutturale prevalente che dovrà essere indicata dal richiedente la terna di collaudo nella relativa richiesta.

3. Obblighi dell'Ingegnere collaudatore

E' fatto obbligo all'ingegnere collaudatore scelto dal richiedente fra la terna di nominativi segnalati da quest'Ordine professionale di:

- a) informare obbligatoriamente entro 10 giorni dall'accettazione della nomina il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso;
- b) rispettare gli obblighi previsti per gli Ingegneri iscritti all'albo degli Ordini dal D.P.R. 7 agosto 2012, n.137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138".

Coloro che non ottempereranno agli obblighi a) e b) di cui sopra, saranno sospesi dalla possibilità di essere segnalati per un periodo pari ad anni due

4. Criteri per la formulazione delle terne

Il Consiglio dell'Ordine nel formulare di volta in volta i tre nominativi da proporre ai richiedenti dovrà attuare un'obbligatoria rotazione delle segnalazioni dei nominativi dei vari colleghi che ne hanno diritto. Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad istituire gli elenchi di ingegneri collaudatori così come individuati al precedente punto 2 che hanno inoltrato richiesta di inclusione negli appositi elenchi e l'elenco dei collaudatori segnalabili (elenco collaudatori richiedenti depurato dagli eventuali ingegneri sospesi per mancata osservanza di quanto stabilito al punto 3 o per eventuali provvedimenti disciplinari). Quest'ultimo elenco sarà di volta in volta aggiornato nei due seguenti sotto-elenchi:

- A)** Collaudatori mai segnalati: elenco dei collaudatori segnalabili che non hanno mai avuto una segnalazione;
- B)** Collaudatori già segnalati: elenco dei collaudatori non segnalabili in quanto hanno già avuto almeno una segnalazione.

Una volta ricevuta una richiesta di terna di collaudatori, individuati i relativi sotto-elenchi A e B, la segnalazione avverrà secondo il seguente criterio:

- 1) sin quando nel sotto-elenco A esisterà un numero di ingegneri inseriti pari a tre o maggiore di tre, la terna verrà segnalata dal Consiglio dell'Ordine fra i soli nominativi di ingegneri presenti nello stesso sotto-elenco;
- 2) quando invece il sotto-elenco A sarà costituito da uno o due ingegneri, gli stessi saranno naturalmente segnalati insieme a quelli necessari a completare la terna (due o uno) e che saranno/sarà prelevati/o dal sotto-elenco B;
- 3) gli ingegneri che di volta in volta verranno scelti dai vari richiedenti in qualità di collaudatori, saranno inseriti in un terzo sotto-elenco denominato C;
- 4) in automatico ogni volta che sarà totalmente esaurito il sotto-elenco A, tutti i nominativi di ingegneri inseriti in quello B torneranno in A ed il processo si reitererà sin quando tutti gli

ingegneri che avranno presentato domanda per l'inserimento nei quattro elenchi di cui al punto 2 non avranno ricevuto per lo meno un incarico di collaudatore.

I sopra indicati sotto-elenchi **A**, **B** e **C** saranno creati per ognuno dei quattro elenchi formati di cui al precedente punto 2.

5. Casi particolari

Nei casi di particolare complessità, richiedenti specifiche competenze e comprovata esperienza, il Consiglio può eccezionalmente derogare dai criteri sopra esposti, scegliendo, a suo insindacabile giudizio, Ingegneri che posseggano i requisiti di cui sopra.

6. Pubblicità alle segnalazioni

Tutte le segnalazioni che saranno effettuate verranno pubblicate sul sito internet dell'Ordine in un apposito link che verrà opportunamente implementato.

7. Entrata in vigore

Questo Regolamento, una volta che il Consiglio dell'Ordine, a seguito di apposita domanda da parte dei singoli ingegneri interessati, avrà elaborato ed approvato tutti e quattro i diversi elenchi di cui al precedente punto 2, entrerà in vigore a partire dalla data che sarà stabilita da un'apposita delibera consiliare.